



GIULIANO GIAQUINTO

Note minime e pragmatiche sull'opposizione all'esecuzione e l'inesistenza sopravvenuta del titolo esecutivo

Il giudizio di opposizione all'esecuzione è materia di un ampio dibattito dottrinale, tanto che appare difficile individuarne con certezza la natura e l'oggetto. Conseguentemente, è assai arduo definire quale sia il regime giuridico della inesistenza del titolo esecutivo in tale giudizio. Muovendo dall'analisi della più recente produzione giurisprudenziale e di recenti approfondimenti dottrinali, sembra possibile, tuttavia, raggiungere conclusioni più solide in materia di caducazione sopravvenuta del titolo esecutivo nelle opposizioni all'esecuzione proposte per motivi processuali.

There is a wide debate about the nature and the object of the so-called "giudizio di opposizione all'esecuzione". So, it is very difficult to identify the legal regime of the lack of the enforceable title in such proceedings. Moving from an analysis of the most recent case law and of recent legal theories, it seems possible, however, to draw sounder conclusions about the supervening lack of the enforceable title in an "opposizione all'esecuzione" which is based on procedural defects.

Sommario: 1. Brevi premesse; 2. Delimitazione del campo di indagine: la inesistenza sopravvenuta del titolo esecutivo; 3. La ricostruzione dell'oggetto dell'opposizione all'esecuzione secondo la giurisprudenza; 3.1. Cass. n. 26285/19; 3.2. Cass. Sez. un. n. 25478/21; 4. I dubbi della dottrina; 4.1. Micali; 4.2. Comastri; 5. È possibile una «morale provvisoria» sulla caducazione sopravvenuta del titolo esecutivo?

1. Brevi premesse

Nonostante la materia sia stata oggetto di una recente sentenza della Suprema Corte, a Sezioni unite¹, la questione della caducazione del titolo esecutivo in pendenza del giudizio di opposizione all'esecuzione appare assai lontana da una soluzione certa.

Infatti, la problematica in parola (relativa alla natura ed agli effetti della sentenza del giudice dell'opposizione all'esecuzione che dia atto della inesistenza del titolo esecutivo nel corso del

¹ Cass. Sez. un. 21 settembre 2021, n. 25478, in *Riv. esec. forz.*, 2021, p. 918 ss., con nota di M. MARCHESE, *La sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale: la soluzione delle Sezioni Unite*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, p. 735 ss., con nota di C. MARINO, *Caducazione del titolo esecutivo e giudizio di opposizione all'esecuzione*, in *Rass. esec.*, 2022, p. 95 ss., con note di R. TISCINI, B. CAPPONI, C. DELLE DONNE, A. D'ADDAZIO, G. GIAQUINTO, *A più voci su caducazione del titolo esecutivo, spese del giudizio di opposizione e responsabilità aggravata*. La rimessione alle Sezioni Unite è avvenuta a seguito dell'ordinanza interlocutoria Cass. (ord.) 6 marzo 2020, n. 6422, in *Rass. esec.*, 2020, p. 474 ss., con note di D. STRADA, *Note a margine dell'ordinanza interlocutoria Cass. n. 6422/2020*, e A. SCALA, *Sugli effetti nel giudizio di opposizione all'esecuzione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo: la parola alle sezioni unite*.

giudizio ex art. 615 c.p.c.) presuppone una serie di questioni correlate ai principi di vertice del sistema della tutela giurisdizionale civile dei diritti.

A valle, il tema oggetto di questo scritto impone di interrogarsi, ad esempio, circa i rapporti tra diritto sostanziale e diritto di azione esecutiva², sull'oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione³, sugli effetti della sentenza di riforma o di conferma del titolo esecutivo giudiziale⁴.

A monte, sono implicati quantomeno (senza alcuna pretesa di esaustività) il principio della domanda, il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il principio dell'interesse ad agire, la tutela di accertamento mero negativo, la tutela di condanna e costitutiva, la natura del giudizio di appello, l'effetto espansivo esterno della riforma e della cassazione, l'istituto della cessazione della materia del contendere, i principi del regolamento delle spese di lite⁵. Come noto, la pronuncia delle Sezioni unite n. 25478/2021 ha ritenuto che «in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) determina che il giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere non con l'accoglimento dell'opposizione, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere; per cui il giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione».

² Per un orientamento generale ed i necessari richiami sul tema, v., di recente, M.G. CANNELLA, *Titolo esecutivo e precetto. Espropriazione forzata in generale*, in *Commentario del codice di procedura civile a cura di Sergio Chiarloni*, Bologna, 2019, p. 1 ss., e, in particolare, p. 16 ss.; in precedenza, si vedano R. VACCARELLA, *Titolo esecutivo, precetto, opposizioni*, 2° ed., Torino, 1993, p. 131 ss.; E. GRASSO, voce *Titolo esecutivo*, in *Enc. dir.*, XLIV, Milano, 1992, p. 685 ss.; C. MANDRIOLI, *L'azione esecutiva. Contributo alla teoria unitaria dell'azione e del processo*, Milano, 1955, p. 327 ss., ove ampi ulteriori riferimenti.

³ Di recente, se ne è occupato D. MICALI, *Opposizione all'esecuzione come azione in giudizio. Struttura e funzione del rimedio esecutivo*, Napoli, 2020, in particolare, p. 369 ss.; tra gli scritti tradizionali in tema, v. R. ORIANI, voce *Opposizione all'esecuzione*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, Torino, 1995, XIII, p. 599 s.; R. VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, cit., p. 74 ss. e p. 233 s.; E. GARBAGNATI, voce *Opposizione all'esecuzione*, in *Nss Dig. It.*, XI, Torino, 1965, p. 1070 s.; V. DENTI, *Intorno ai concetti fondamentali del processo esecutivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1955, p. 12 ss.; C. MANDRIOLI, *L'azione esecutiva*, cit., p. 389 ss., e Id., voce *Opposizione*, in *Enc. dir.*, XXX, Milano, 1980, p. 439 ss.; E.T. LIEBMAN, *Le opposizioni di merito nel processo di esecuzione*, Roma, 1936; C. FURNO, *Disegno sistematico delle opposizioni nel processo esecutivo*, Firenze, 1942.

⁴ Per la ricostruzione della questione, v., in particolare, P. VITTORIA, *Opposizione all'esecuzione e vicende del titolo esecutivo*, in *Libro dell'anno del diritto Treccani*, 2015; V. BERTOLDI, *Effetto sostitutivo della conferma in appello e titolo esecutivo*, in *Riv. esec. forz.*, 2014, p. 667 ss.; B. CAPPONI, *Vicende del titolo esecutivo nell'esecuzione forzata*, in *Corr. giur.*, 2012, p. 1512 ss.; N. SOTGIU, *Sorte del processo esecutivo instaurato sulla base di una sentenza di primo grado in seguito alla riforma in appello del quantum della condanna*, in *Giur. merito*, 2004, p. 501 ss.; G. MONTELEONE, voce *Esecuzione provvisoria*, in *Dig. It.*, VII, Torino, agg. 2000; Id., voce *Esecuzione provvisoria*, in *Dig. It.*, VII, Torino, 1991, p. 652 ss.; A. CERINO CANOVA e C. CONSOLO, voce *Impugnazioni, I) Diritto processuale civile*, in *Enc. giur.*, XVI, Roma, 1993, p. 24 ss.; R. POLI, *Decorrenza immediata degli effetti espansivi esterni della cassazione ed effetto parzialmente sostitutivo dell'appello nelle ipotesi di riforma contemplate dall'art. 336, 2° comma, c.p.c.*, in *Giur. it.*, 1991, p. 407 ss.; A. MASSARI, voce *Titolo esecutivo*, in *Nss Dig. It.*, XIX, Torino 1973, p. 382 s.; F. LANCELOTTI, voce *Esecuzione provvisoria*, in *Nss Dig. It.*, VI, Torino 1960, p. 798; S. SATTÀ, *L'esecuzione forzata*, Torino, 1950, p. 40, e gli ulteriori autori citati nelle opere ora indicate.

⁵ I richiami bibliografici, ove pertinenti all'oggetto di queste osservazioni, saranno spesi *infra*.

La dottrina maggioritaria ha criticato questa soluzione, sulla base dell'adesione ad una teorica dell'oggetto dell'opposizione all'esecuzione nettamente diversa da quella fatta propria dalla giurisprudenza prevalente⁶.

In ragione del dubbio "iperbolico"⁷ che ammantava la questione, intendo procedere ad una analisi breve e pragmatica, che involga:

(i) la portata del principio enunciato da Cass. Sez. un., n. 25478/2021 (par. 2);

(ii) la ricostruzione del giudizio di opposizione all'esecuzione secondo la maggioritaria giurisprudenza di legittimità (par. 3);

(iii) due recenti approfondimenti dottrinali in materia (par. 4);

(iv) la possibilità di individuare delle conclusioni minime e pragmatiche che, conciliando l'orientamento della giurisprudenza con la dottrina da ultimo richiamata, possano rappresentare un compromesso applicabile alle più frequenti fattispecie di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo (par. 5).

2. Delimitazione del campo di indagine: inesistenza sopravvenuta del titolo esecutivo

Nonostante alcuni commenti favorevoli alla sentenza delle Sezioni unite n. 25478/2021⁸, la maggior parte degli Autori ha accolto negativamente la soluzione che il Supremo collegio ha fornito alla questione del regime giuridico da applicare nel caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione.

Al netto delle critiche mosse alla scelta della Corte di pronunciare il principio di diritto sopra virgolettato ex art. 363, comma 3, c.p.c.⁹, le contestazioni più radicali hanno riguardato la

⁶ Il riferimento è, in particolare e da ultimo, a Cass. 17 ottobre 2019, n. 26285, in *Guida al dir.*, 2020, III, p. 22 ss., con nota di G. FINOCCHIARO, in *Rass. esec.*, 2019, p. 1205 ss., con nota di B. CAPPONI, *La Suprema Corte impartisce, nell'interesse della legge, le istruzioni per l'uso di inibitorie e sospensioni nel processo di esecuzione forzata*, in www.inexecutivis.it, 2019, con nota di I. ZINGALES, *Opposizioni esecutive ex art. 615 cod. proc. civ. e litispendenza: osservazioni, a primissima lettura, a Corte cass., sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26285*; ma si vedano anche Cass. Sez. un. 14 dicembre 2020, n. 28387, in *Fallimento*, 2021, p. 311 ss., con nota di S. LEUZZI, *Vendita di beni immobili e cancellazione dei gravami nel contesto esecutivo e concorsuale*, in *Riv. esec. forz.*, 2021, p. 93 ss., con nota di F. TIZI, *La vendita immobiliare: immediata esecutività dell'ordine di cancellazione delle formalità*, in *Giur. it.*, 2021, p. 1365 ss., con nota di P. FARINA, *Vendita forzata - il tempo dell'effetto purgativo delle vendite forzate: una parola definitiva dalle sezioni unite*, in *Riv. dir. proc.*, 2021, p. 1002 ss., con nota di M.C. VANZ, *La trascrivibilità del decreto di trasferimento immobiliare*, in *Judicium*, 2021, p. 263 ss., con nota di F. BARBIERI, *Il carattere definitivo del decreto di trasferimento nel recente arresto delle Sezioni Unite*, in *Corr. giur.*, 2021, p. 1420 ss., con nota di F. TRIFONE, *Espropriazione forzata, vendita dell'immobile pignorato, decreto di trasferimento ed ordine di cancellazione delle ipoteche*; Cass. (ord.) 12 aprile 2019, n. 10415; Cass. 20 luglio 2010, n. 17037; e le ulteriori pronunce citate *infra*.

⁷ La locuzione di «dubbio iperbolico» impiegata da R. DESCARTES, *Meditazioni metafisiche, VI meditazione*, disponibile anche online (in <http://www.ousia.it/>) indica una situazione di dubbio radicale, che si estende ad ogni cosa e diventa assolutamente universale. Nel pensiero del filosofo che la impiegava indicava la conseguenza di un ben preciso postulato di indagine filosofica; nel linguaggio comune, per traslazione, è passata ad indicare un momento in cui appare difficile trovare una qualche certezza che possa orientare univocamente il ricercatore.

⁸ In particolar modo, R. TISCINI, *A più voci su caducazione del titolo esecutivo, spese del giudizio di opposizione e responsabilità aggravata*, cit., p. 127 ss.

⁹ Per le quali v. B. CAPPONI, *A più voci su caducazione del titolo esecutivo, spese del giudizio di opposizione e responsabilità aggravata*, cit., p. 130 ss. Sull'art. 363, comma 3, c.p.c., cfr. da ultimo, anche per ulteriori richiami, M.E. GURRADO, *Il procedimento in Cassazione*, in *Le impugnazioni civili diretto da A. Tedoldi*, Bologna, 2019, p. 781 ss., e, in precedenza, M. FORNACIARI, *L'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 32 ss.

carenza di approfondimento sistematico, da parte del giudice di legittimità, dei delicati profili teorici implicati dal problema che era stato portato alla sua attenzione¹⁰.

Il difetto di profondità speculativa della Suprema Corte, tuttavia, non è necessariamente negativo se ci si sforza di ridurre drasticamente la portata del principio di diritto da essa enunciato.

La sentenza, infatti, si è occupata esclusivamente della caducazione *sopravvenuta* del titolo esecutivo.

L'esigenza di consentire l'ingresso dei fatti sopravvenuti nel processo va di pari passo con l'esigenza di assoggettare tali fatti ad una disciplina speciale, che tenga conto della circostanza che si sono verificati successivamente all'introduzione del giudizio.

La sensibilità del processo alle sopravvenienze di fatto si può far risalire, quantomeno, al diritto romano classico, ove si pose il problema di stabilire il regime giuridico della soddisfazione dell'attore intervenuta nella pendenza del processo e anteriormente alla sentenza.

La soluzione, condensata nel principio *omnia judicia esse absolutoria* (riportato da Gaio 4-114)¹¹, fu nel senso che, ai fini dell'accoglimento, tutti gli elementi fondanti la pretesa devono sussistere non solo al momento della formalizzazione della domanda, ma anche al momento della pronuncia del giudice: si stabilì, dunque, la *rilevanza* del fatto sopravvenuto¹².

Il principio, poi, è giunto fino al diritto italiano vigente in cui la sopravvenienza di fatto sfugge alle barriere assertorie¹³.

In tali fattispecie (sopravvenienze di fatto) è stato evidenziato che la condanna alle spese deve però seguire un regime speciale che tenga conto della circostanza che il fatto costitutivo o estintivo si è verificato solo nel corso del processo¹⁴.

¹⁰ C. DELLE DONNE, *A più voci su caducazione del titolo esecutivo, spese del giudizio di opposizione e responsabilità aggravata*, cit., p. 135 s. e, in particolare, S. BOCCAGNA, *Opposizione all'esecuzione e sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2021, p. 1450 ss.

¹¹ «Ci resta da chiederci cosa sia più consono al compito del giudice nel caso in cui il convenuto abbia adempiuto nei confronti dell'attore dopo aver accettato il giudizio e prima della sentenza: se, cioè, dovrà assolvere o piuttosto condannare, dato che nel momento dell'accettazione del giudizio la situazione era tale da imporre una condanna. I nostri maestri ritengono che sia doveroso assolvere indipendentemente dal tipo di giudizio; si dice pertanto, nel linguaggio comune, che secondo Cassio e Sabino ogni giudizio sfocia nell'assoluzione [...]» (*Le Istituzioni di Gaio, traduzione italiana*, a cura di M. BALZARINI, in *Il diritto della civiltà internazionale. Testi e documenti raccolti da Alberto Miele*, Torino, 2000, p. 191 s.).

¹² Per ampie considerazioni sul tema, G. DE STEFANO, *La cessazione della materia del contendere*, Milano, 1972, p. 1 ss.

¹³ Cfr., anche per riferimenti, C. MANDRIOLI e A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, II, 28ª ed., Torino, 2022, p. 84; A. PANZAROLA, voce *Cessazione della materia del contendere (diritto processuale civile)*, in *Enc. dir.*, agg. VI, 2002, p. 225, nota 4; A. ATTARDI, *In tema di limiti oggettivi della cosa giudicata*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1990, p. 500. La rilevanza del fatto sopravvenuto alla creazione della litispendenza è già scolpita nelle celebri parole di G. CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*, 3ª ed., Napoli, (ristampa) 1965, p. 150 s.

¹⁴ Cfr. F. CORDOPATRI, voce *Spese giudiziali (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, p. 336 ss., il quale afferma che, in ipotesi di fatto estintivo sopravvenuto, è da ritenere senz'altro applicabile il principio della responsabilità processuale per le spese di lite. Conformi, nelle conclusioni, gli Autori che pongono a fondamento della responsabilità per le spese il principio di causalità (G. DE STEFANO, *La cessazione della materia del contendere*, Milano, 1972, p. 85; E. GARBAGNATI, *Cessazione della materia del contendere e giudizio di cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1982, p. 614 ss.). Nel senso che il principio di causalità sia il principio cardine della materia, più in generale, F.P. LUISSO, *Diritto processuale civile*, I, 12ª, Milano, 2021, p. 440; NAPPI, *sub*

La dottrina, anche quando ha costruito il sistema delle spese di lite sul principio della soccombenza¹⁵, ha ritenuto che la natura sopravvenuta del fatto giustifichi una diversa disciplina del carico delle spese, integrando un caso di responsabilità per le spese senza soccombenza¹⁶.

Una piana applicazione del principio di soccombenza postula, infatti, la coincidenza fra la situazione giuridica esistente all'inizio del processo e quella esistente al momento della sentenza: nel caso di fatti sopravvenuti, occorre temperare il principio generale con il criterio della causalità¹⁷.

L'idea è stata confermata dalla dottrina successiva, la quale ha avuto modo di evidenziare che se il fatto costitutivo o estintivo sopravviene nel corso del giudizio, non è ravvisabile in termini diacronici *una sola* parte soccombente durante l'intero corso del processo, in quanto «il giudice rispecchia nella sua sentenza una situazione (quella esistente al momento della sua decisione), che diverge dalla situazione iniziale»¹⁸

Sarebbe, dunque, una inaccettabile esasperazione del principio di soccombenza porre le spese a carico totale del convenuto, quando il fatto che dà ragione all'attore si verifica soltanto nel corso del giudizio¹⁹.

Alla ragionevole esigenza di individuare una diversa regola del carico delle spese nelle ipotesi di fatto sopravvenuto, ha risposto la Suprema Corte, affermando che «liquidare le spese del giudizio di opposizione all'esecuzione secondo il criterio della soccombenza virtuale equivale ad assumere la regola decisoria più giusta, nel senso che essa consente al giudice dell'opposizione di verificare se e in quale misura, a prescindere dalla caducazione del titolo avvenuta nella diversa sede di cognizione, l'opposizione sia o meno fondata»²⁰.

L'inesistenza del titolo esecutivo, se *sopravvenuta* in pendenza del giudizio di opposizione all'esecuzione, giustifica una tale conclusione alla luce della disciplina delle spese di lite

artt. 91-97, in C. CONSOLO (diretto da), *Codice di procedura civile*, Milano, 2013, p. 995; M. LUPANO, *Responsabilità per le spese e condotta delle parti*, Torino, 2013, p. 17 ss.; R. VECCHIONE, voce *Spese giudiziali (Diritto processuale civile)*, in *Nss Dig. it.*, XVII, 1970, p. 1128 ss.

¹⁵ G. CHIOVENDA, *Principii*, cit., p. 903.

¹⁶ Ciò anche nella fattispecie di fatto costitutivo sopravvenuto e, dunque, a prescindere dal ricorso alla cessazione della materia del contendere; quest'ultima formula terminativa si tende infatti ad escludere nel caso di fatto costitutivo sopravvenuto: cfr. G. DE STEFANO, *La cessazione*, cit., p. 3; A. SCALA, *La cessazione della materia del contendere nel processo civile*, Torino, 2002, p. 273, nota 259.

¹⁷ Sull'importanza del rapporto di causalità, nel pensiero di Chiovenda, cfr. R. VECCHIONE, voce *Spese giudiziali*, cit., p. 1125.

¹⁸ E. GARBAGNATI, *Cessazione della materia del contendere*, cit., p. 614.

¹⁹ R. VECCHIONE, voce *Spese giudiziali*, cit., p. 1125, nota 5. In senso analogo, parla di un «paradosso» B. SASSANI, *Per una chiarificazione della formula "cessazione della materia del contendere"*, in *Temi Romana*, 1982, p. 510.

²⁰ È indicativo, del resto, che entrambi gli Autori che hanno affrontato monograficamente l'istituto della cessazione della materia del contendere abbiano affermato che l'utilità della dichiarazione di c.m.c. riposa, anche e finanche soprattutto, nell'equità di un regolamento delle spese che tenga conto dell'intera dinamica processuale (G. DE STEFANO, *La cessazione*, cit., passim, e soprattutto p. 43; A. SCALA, *La cessazione*, cit., in particolare p. 345).

L'esigenza di ricorrere allo schema della soccombenza virtuale, al posto di una «condanna del creditore opposto per opposizioni del tutto inconsistenti e defatigatorie», è evidenziata anche da R. ORIANI, *L'opposizione agli atti esecutivi*, Napoli, 1987, p. 456, nota 238 (con riferimento all'opposizione agli atti esecutivi, ma in termini generali).

applicabile all'ipotesi di fatto sopravvenuto, e a prescindere dall'individuazione dell'oggetto dell'opposizione all'esecuzione²¹.

La soluzione della Corte mi pare, dunque, sul punto, del tutto condivisibile.

3. La ricostruzione dell'oggetto dell'opposizione all'esecuzione secondo la giurisprudenza

Detto quanto sopra in merito alla disciplina delle spese di lite e tralasciando, in questo contributo, il problema della legittimità della formula terminativa della cessazione della materia del contendere²², mi interessa concentrarmi sull'oggetto dell'opposizione all'esecuzione: la dottrina ha chiaramente evidenziato come la natura e, a monte, la stessa possibilità di una sentenza del giudice dell'opposizione che dia atto della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo dipende dall'identificazione dell'oggetto del giudizio ex art. 615 c.p.c.²³.

A tale proposito, la Suprema Corte ha aderito ad una interpretazione altamente problematica dell'oggetto dell'opposizione all'esecuzione, ma sostanzialmente coerente con l'orientamento maggioritario sostenuto già da qualche tempo dalla giurisprudenza di legittimità.

Ha aderito, cioè, alla tesi secondo cui l'opposizione all'esecuzione è:

- a) una domanda, in senso non solo processuale ma anche sostanziale;
- b) volta all'accertamento negativo del diritto di azione esecutiva, in cui le eventuali deduzioni di merito rappresentano meri motivi della contestazione del diritto di procedere esecutivamente e non l'oggetto dell'accertamento²⁴;
- c) soggetta al regime sostanziale e processuale della domanda cd. eterodeterminata, con la conseguenza che l'opponente non può mutare la domanda modificando i motivi posti a suo fondamento, in forza dei principi di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c. e delle preclusioni assertorie generalmente applicabili.

²¹ «Fare applicazione della soccombenza virtuale significa tornare ad indagare i motivi dell'opposizione, attraverso il principio di causalità, sia pure per la sola ripartizione delle spese» (sul punto, cfr. R. TISCINI, *A più voci*, cit., p. 130).

²² Sul quale mi permetto di rinviare, principalmente per i necessari richiami, al mio contributo in *A più voci*, cit., p. 152 ss.

²³ C. MARINO, *Caducazione del titolo esecutivo e giudizio di opposizione all'esecuzione*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, p. 735 ss.; N. MARCHESI, *La sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale: la soluzione delle Sezioni Unite*, in *Riv. esec. forz.*, 2021, p. 944 ss.; R. METAFORA, *Le Sezioni Unite si pronunciano sulle conseguenze della caducazione del titolo esecutivo nel corso del giudizio di opposizione*, in *IlProcessocivile.it*, 5 ottobre 2021; A. SCALA, *Sugli effetti nel giudizio di opposizione all'esecuzione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo: la parola alle Sezioni Unite*, in *Rass. esec.*, 2020, p. 505. Si vis, v. anche il mio *Caducazione del titolo esecutivo giudiziale nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione: natura della pronuncia e disciplina delle spese di lite*, in *DPCeOnline*, 2022, p. 71 ss.

²⁴ Chiaramente, su quest'ultimo punto, N. MARCHESI, *La sopravvenuta caducazione*, cit., p. 944: «La pronuncia delle Sezioni Unite, nel suo pregevole sviluppo argomentativo, sembra aderire alla tesi, ormai prevalente, che ricostruisce il giudizio di opposizione all'esecuzione quale giudizio funzionale all'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di agire esecutivamente, giudizio che non involge perciò il diverso piano dell'esistenza del diritto di credito».

Il punto *sub a*) (*domanda in senso sostanziale*) appare ormai fermo in giurisprudenza²⁵, nonostante la tesi contraria sia stata sostenuta, con argomenti convincenti e con grande autorevolezza, da parte della dottrina tradizionale²⁶.

Il punto *sub b*) (*domanda di accertamento negativo del diritto processuale di azione esecutiva*) appare anch'esso sostanzialmente fermo in giurisprudenza²⁷, nonostante il contrario orientamento che prevale in dottrina²⁸.

²⁵ «Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore; pertanto, le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione». Cass. 13 maggio 2022, n. 15376; Cass. (ord.) 3 febbraio 2022, n. 3298; Cass. 28 giugno 2019, n. 17441; Cass. 13 luglio 2017, n. 17232; Cass. 16 giugno 2016, n. 12415; Cass. (ord.) 22 ottobre 2014, n. 22484; Cass. 13 marzo 2012, n. 3977; Cass. 28 luglio 2011, n. 16610; Cass. 28 luglio 2011, n. 16541; Cass. (ord.) 20 gennaio 2011, n. 1328, in *Giur. it.*, 2011, 2611 con nota critica di G. FASCIANO, *Sulla causa petendi dell'opposizione all'esecuzione per impignorabilità dei beni esecutati*; Cass. (ord.) 20 ottobre 2010, n. 21559; Cass. 7 marzo 2003, n. 3477; Cass. 9 novembre 2000, n. 14554; Cass. 7 giugno 1988, n. 3849. Nella giurisprudenza di merito, App. Catanzaro 13 luglio 2022, n. 824; Trib. Salerno 14 febbraio 2022, n. 541; Trib. Bolzano 24 aprile 2020, n. 387; Trib. Milano 16 gennaio 2020, n. 406; Trib. Bari 3 marzo 2016, n. 1264; Trib. Milano 21 maggio 2010, n. 6748; Trib. Milano 15 marzo 2010, n. 3247.

²⁶ R. VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, cit., 74 ss., e, in particolare, 81 ss., il quale afferma che «è soltanto la struttura del processo di esecuzione – e la conseguente autonomia strutturale del giudizio di opposizione – ad imporre la veste di azione [ai relativi] motivi, i quali non cessano, per sola virtù di tale veste esteriore, di essere fatti estintivi, impeditivi o modificativi».

In senso almeno in parte conforme, S. SATTÀ, *Commentario al codice di procedura civile*, III, Milano, 1965, p. 466, il quale afferma, altrove (S. SATTÀ, voce *Domanda giudiziale (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, XIII, 1964, consultato online in banca dati *DeJure*), che con la domanda di accertamento negativo (quale quella di opposizione all'esecuzione, nella ricostruzione offerta dall'A.), il «convenuto [può] rendersi attore, e così proporre come domanda quella che avrebbe dovuto essere la sua eccezione»: l'applicabilità del regime delle eccezioni ne sarà la conseguenza.

²⁷ «Il giudizio di opposizione è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del *petitum*, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore: di procedere ad esecuzione forzata, e della *causa petendi*, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere *in executivis*» (Cass. 28 luglio 2011, n. 16541); in altri termini, «oggetto di tale domanda è l'accertamento negativo del diritto a procedere ad esecuzione forzata [...]; ragioni della domanda, oltre quelle che riguardano la mancanza originaria o sopravvenuta della efficacia esecutiva del titolo, sono i fatti idonei a determinare l'estinzione parziale o totale del credito» (Cass. 29 aprile 2004, n. 8219); conformi Cass. 27 novembre 2012, n. 20989; Cass. 13 novembre 2009, n. 24047, la quale esplicita che il «diritto di procedere ad esecuzione forzata» è l'azione esecutiva; Cass. 13 ottobre 2009, n. 21683; Cass. 5 maggio 2009, n. 10296; Cass. 24 aprile 2008, n. 10676; Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; Cass. 3 maggio 1980 n. 2911: In senso apparentemente contrario, però, parte della giurisprudenza meno recente: ad es., Cass. 9 novembre 1971, n. 3153, secondo la quale «è opposizione all'esecuzione [...] sia quella volta a contestare l'esistenza del diritto sostanziale risultante dal titolo esecutivo, sia quella diretta a negare l'esistenza, la validità o la sufficienza del titolo medesimo».

Sulla distinzione tra questione, come «semplice punto dubbio di fatto o di diritto, oggetto di decisione in via incidentale» e controversia, come «contestazione che tende ad una decisione autonoma e che vuol essere risolta attraverso un accertamento», v. C. MANDRIOLI, *L'azione esecutiva*, cit., p. 462 e Autori ivi richiamati alla nota 74.

²⁸ Sulla scia dell'impostazione di E.T. LIEBMAN, *Le opposizioni di merito*, cit., p. 183, relativa al codice previgente, A. PROTO PISANI, *Lezioni diritto processuale civile*, 5° ed., Napoli, 2006, p. 699; R. ORIANI, voce *Opposizione all'esecuzione*, cit., p. 598; S. RECCHIONI, *Note sull'oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione e sul problema dell'allegazione dei fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo giudiziale*, in *Riv. dir. proc.*, 1998, p. 313, ritengono, pur nella notevole diversità delle singole ricostruzioni, che oggetto dell'opposizione di merito cd. sostanziale sia anche l'inesistenza del credito per cui si procede.

Il punto *sub c)* (*domanda eterodeterminata*), anch'esso criticato in dottrina²⁹, è ancora una volta fermo nelle sue linee generali in giurisprudenza³⁰: quest'ultima è divisa, tuttavia, quanto alla rilevanza d'ufficio del difetto *originario* del titolo esecutivo³¹. È sostanzialmente concorde, invece, nel ritenere che il difetto *sopravvenuto* del titolo esecutivo sia rilevabile

²⁹ Come rileva, ad esempio, S. BOCCAGNA, *Opposizione all'esecuzione e sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo*, cit., p. 1446 ss., appare particolarmente difficile conciliare senza contraddizioni la tesi giurisprudenziale secondo la quale la cognizione del giudice dell'opposizione è vincolata ai motivi con l'altra tesi, parimenti sostenuta dalla giurisprudenza (e su cui oltre nel testo), secondo la quale il difetto sopravvenuto del titolo esecutivo è rilevabile *anche d'ufficio* a prescindere dai motivi dedotti dall'opponente. Con riferimento alle opposizioni di illegittimità formale, si v. anche la critica di G. FASCIANO, *Sulla causa petendi dell'opposizione all'esecuzione per impignorabilità dei beni esecutati*, in *Giur. it.*, 2011, p. 2612 ss.

³⁰ «L'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore; pertanto, le eventuali "eccezioni" da lui sollevate [...] sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio»: in questo senso la giurisprudenza citata alla nota 25. Si è specificato, a monte, che «Nei giudizi di opposizione all'esecuzione, il motivo di opposizione, nel quale si concreta la *causa petendi*, quale fatto costitutivo dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione e, quindi, quale fatto costitutivo della domanda di tutela esercitata con l'opposizione, è, come per ogni altra domanda, individuato dalle circostanze di fatto e dagli elementi di diritto che ne costituiscono le ragioni» (Cass. 28 luglio 2011, n. 16541).

³¹ In senso contrario alla sussistenza di tale potere officioso, v. Cass. 28 luglio 2011, n. 16541: «Richiamato il principio che spetta al giudice dell'esecuzione di verificare la sussistenza originaria e la permanenza del titolo esecutivo per tutto il corso del processo esecutivo, va ribadito che tale principio va coordinato, in sede di opposizione all'esecuzione, con il principio della domanda e con quello della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, fissati dagli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.; con la conseguenza che quando nel giudizio di opposizione si controverta della illegittimità del titolo esecutivo, costituisce domanda nuova la proposizione, nel corso del giudizio di primo grado o per la prima volta in appello, della richiesta di accertamento della carenza originaria del titolo esecutivo ovvero della sua illegittimità per un motivo diverso da quello dedotto con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione all'esecuzione. Resta fermo peraltro il principio per il quale spetta al giudice dell'opposizione all'esecuzione rilevare d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, la carenza di titolo esecutivo che, invece, sia sopravvenuta all'introduzione del giudizio contenzioso»; conf. Cass. ord. 20 gennaio 2011, n. 1328, cit. (la cui *ratio decidendi*, tuttavia, non rispecchia la massima ufficiale e, come rileva l'Annotatrice, è assolutamente censurabile); Cass. 7 marzo 2003, n. 3477; Cass. 7 marzo 2002, n. 3316.

In senso favorevole, invece, già Cass. 7 febbraio 2000, n. 1337, (la quale, in un giudizio introdotto nel 1990 e quindi non soggetto al regime preclusivo della L. n. 353 del 1990, ed in cui gli elementi che il giudice avrebbe dovuto porre a base della sua pronuncia d'ufficio erano stati oggetto del contraddittorio, ha affermato che la verifica dell'esistenza originaria del titolo esecutivo deve essere svolta *ex officio*, indipendentemente dall'atteggiamento tenuto dalle parti al riguardo); conf. Cass. 3 agosto 2011, n. 17566; Cass. 28 luglio 2011, n. 16610; Cass. 13 luglio 2011, n. 15363; Cass. 29 novembre 2004, n. 22430; Cass. 24 maggio 2002, n. 7631. In argomento, cfr. anche Cass. 9 luglio 2001, n. 9293; Cass. 28 marzo 2000, n. 3728.

d'ufficio dal giudice dell'opposizione all'esecuzione³², nonostante operino, per il resto, il principio della domanda ed il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato³³.

Di recente, la ricostruzione giurisprudenziale sopra brevemente schematizzata è stata ribadita e approfondita da Cass. 17 ottobre 2019, n. 26285, al fine di affermare che l'opposizione a precetto determina la litispendenza rispetto all'opposizione all'esecuzione successivamente proposta, ma solo quando i due giudizi si fondano sugli stessi fatti costitutivi³⁴.

Giova, quindi, ripercorrere la ricostruzione del giudizio di opposizione all'esecuzione fornito da Cass. 17 ottobre 2019, n. 26285, prima di evidenziare come i tre asserti [*sub a), b) e c)*] siano stati condivisi anche dalle Sezioni unite n. 25478/2021, le quali, dunque, per quanto criticabili, sono quantomeno coerenti con il panorama giurisprudenziale pregresso in punto di oggetto dell'opposizione *ex art. 615 c.p.c.* e consentono, quindi, una ricostruzione unitaria dell'indirizzo giurisprudenziale prevalente.

3.1. Cass. n. 26285/19

³² Cass. 28 luglio 2011, n. 16541: «è stato introdotto nel giudizio già pendente un fatto idoneo ad incidere sulla pretesa esecutiva, oggetto del processo di opposizione e quindi rilevante ai fini dell'accertamento della sussistenza di tale pretesa in capo al creditore opposto, ma la relativa introduzione in ogni stato e grado si giustifica poichè trattasi di fatto, con efficacia retroattiva, sopravvenuto all'introduzione del giudizio di opposizione.» Conformi, pur nella varietà delle impostazioni: da un lato, Cass. 9 agosto 2019, n. 21240, in *Giur. it.*, 2020, 2, p. 328 ss. con nota sostanzialmente favorevole di M. BARAFANI, *La caducazione del titolo esecutivo in sede di opposizione all'esecuzione*; Cass. (ord.) 6 settembre 2017 n. 20868; Cass. (ord.) 3 febbraio 2015, n. 1925; Cass. 28 giugno 2014, n. 18251; Cass. 13 marzo 2012, n. 3977; Cass. 25 maggio 2009, n. 12089; Cass. 9 gennaio 2002, n. 210; dall'altro, Cass. (ord.) 17 gennaio 2020, n. 1005, in *www.judicium.it*, con osservazioni di R. SICILIANO, *La sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo non determina la fondatezza dell'opposizione ed il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere con applicazione del principio della soccombenza virtuale*; Cass. 11 dicembre 2018, n. 31955, in *Foro it.*, 2019, 11, 1, c. 3725 ss., con nota contraria di R. NICOLELLA, *Gli effetti della sopravvenuta carenza del titolo nel giudizio di opposizione all'esecuzione*, e in *Dir. giust.*, 219, 2018, p. 6 ss., con nota ricostruttiva di V. PAPANICE, *Il giudizio di opposizione a precetto circa la portata del titolo è logicamente subordinato a quello di merito*; Cass. 29 novembre 2018, n. 30857. *Adde* le pronunce citate alla nota che precede.

³³ In tal senso, sia Cass. 13 marzo 2012, n. 3977, la cui motivazione è oggetto di rinvio da parte di Cass. 9 agosto 2019, n. 21240, cit.; Cass. (ord.) 6 settembre 2017 n. 20868; Cass. (ord.) 3 febbraio 2015, n. 1925; Cass. 28 giugno 2014, n. 18251; sia Cass. (ord.) 17 gennaio 2020, n. 1005, cit.; Cass. 11 dicembre 2018, n. 31955, cit.; Cass. 29 novembre 2018, n. 30857. Conformi, tra le tante, anche Cass. 14 dicembre 2020, n. 28387, cit.; Cass. 26 maggio 2020, n. 9719; Cass. 3 settembre 2019, n. 21996. Il principio, in vario modo enunciato, è che non è consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario atto introduttivo; tuttavia, come il giudice dell'esecuzione può sempre compiere anche di ufficio (Cass. 27 gennaio 2017, n. 2043, in *Corr. giur.*, 2017, 781 ss., con nota di M. LUPOI, *La metabolizzazione del trust*, in *Giur. it.*, 2017, 1817 ss., con nota di M. RIZZUTI, *La soggettività dei patrimoni destinati ai fini della trascrizione*, in *Foro it.*, 2017, I, c. 2014 ss., con nota di N. VICINO) quegli accertamenti sulla sussistenza delle imprescindibili condizioni dell'azione esecutiva e dei presupposti del processo esecutivo, quelli cioè in mancanza - anche sopravvenuta - dei quali quest'ultimo non può proseguire o raggiungere alcuno dei suoi fini istituzionali, così il giudice dell'opposizione ad esecuzione può sempre rilevare (quantomeno) la sopravvenuta caducazione del titolo, perché la sua sussistenza costituisce una condizione dell'azione esecutiva (di recente, Cass. 2 luglio 2021, n. 18806).

Le incertezze giurisprudenziali richiamate nel testo sono evidenziate anche da S. BOCCAGNA, *Opposizione all'esecuzione*, cit., p. 1441 s. e affrontate *funditus* da A. MAJORANO, *Questioni controverse in tema di poteri di rilevazione officiosa del giudice dell'opposizione e di interpretazione del titolo esecutivo*, in *Riv. esec. forz.*, 2012, p. 159 ss., cui si rinvia.

³⁴ V. S. BOCCAGNA, *Opposizione all'esecuzione*, cit., nota 12, che richiama, come pronunce esponenziali di tale indirizzo altresì Cass. (ord.) 12 aprile 2019, n. 10415; Cass. (ord.) 20 luglio 2010, n. 17037.

La Sezione III della Suprema corte, con la sentenza n. 26285 del 2019, ha ricostruito l'oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione, anche preventiva, nei termini di accertamento negativo dell'azione esecutiva.

Con l'opposizione all'esecuzione, secondo i giudici di legittimità, «non si contesta il diritto in sé, così come consacrato nel titolo, bensì il diritto ad agire in via esecutiva»³⁵ e «l'eventuale contestazione sul merito della pretesa creditoria rappresenta solamente una domanda accessoria»³⁶.

Identificato il *petitum* del giudizio *ex art.* 615 c.p.c. nell'accertamento negativo del diritto del creditore ad agire *in executivis*, la Cassazione mostra ancora una volta di condividere la tesi della natura eterodeterminata dell'accertamento³⁷.

L'oggetto del giudizio di opposizione è delimitato, secondo la Corte, dai motivi di opposizione proposti dall'opponente e la domanda di cui all'art. 615 c.p.c. si identifica in base alla *causa petendi*, frazionandosi in relazione ai singoli motivi di inesistenza, nullità o inefficacia del titolo esecutivo e/o in rapporto ai singoli motivi di contestazione del rapporto sostanziale sottostante fatti valere in giudizio.

Su tali basi, atteso che «la litispendenza è un rapporto tra due o più cause che consente di individuare il giudice competente in base al criterio della prevenzione, qualora tra esse vi sia identità di *causa petendi* e di *petitum* ed esse pendano fra le stesse parti»³⁸, e tenuto conto che «l'identità della *causa petendi* delle due azioni oppositive [pre-esecutiva e successiva, ndr] deve essere accertata in concreto, di volta in volta, in considerazione delle ragioni dedotte dall'opponente»³⁹, si giustifica la massima secondo la quale tra l'opposizione a precetto *ex art.*

³⁵ Così, già Cass. Sez. un. 23 luglio 2019, n. 19889, in *Foro it.*, 2020, I, c. 1725, con nota di D. LONGO, in *Corr. giur.*, 2020, p. 217 ss., con nota di R. METAFORA, *La natura lato sensu cautelare della sospensione pre-esecutiva e la sua reclamabilità*, in *Rass. esec.*, 2019, p. 729 ss., con nota di B. CAPPONI, M. CIRULLI, M. FARINA, G. MONTELEONE, S. SCIRPO, E. FABIANI, M.L. GUARNIERI, *A più voci sulla reclamabilità del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo pronunciato dal giudice dell'opposizione a precetto*, in *Giusto proc. civ.*, 2019, p. 775 (m), con nota di D. LONGO, *Le sezioni unite sulla reclamabilità (e sulla configurazione) del provvedimento di sospensione ex art. 615, 1° comma, c.p.c.*, in *Riv. esec. forz.*, 2019, p. 566 ss., con nota di A. AULETTA, *Per le Sezioni Unite l'ordinanza che decide sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo è reclamabile al Collegio*, in *Giur. it.*, 2019, p. 2410 ss., con note di R. CONTE, *Sezioni unite e reclamabilità dell'ordinanza ex art. 615, 1° comma, c.p.c.* e G. FELLONI, *Reclamabilità della decisione sulla sospensiva in sede di opposizione a precetto*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, p. 1619 ss., con nota di L. SALVANESCHI, *Il reclamo sul provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, comma 1°, c.p.c.*: secondo la Corte, l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 1, non integra, in senso tecnico, un'impugnazione del titolo posto a base del precetto, piuttosto, è volta a contestare - al pari dell'opposizione all'esecuzione già iniziata - il diritto del creditore ad agire *in executivis*.

³⁶ Precisazione, quest'ultima, che apre ad una ricostruzione del giudizio di opposizione promosso per motivi sostanziali vicina ad una tesi sostenuta, recentemente, in dottrina (cfr. § 4.1)

³⁷ Sulla distinzione tra domande il cui contenuto è individuato dal tipo di tutela richiesto, dal diritto azionato e dai soggetti di quest'ultimo e domande la cui identificazione passa necessariamente, viceversa, anche attraverso l'enucleazione del fatto storico generatore della situazione giuridica fatta valere, cfr. C. CONSOLO, voce *Domanda giudiziale (diritto processuale civile)*, *Dig. civ.*, VII, Torino 1991, p. 47; G. VERDE, voce *Domanda (principio della)*, in *Enc. giur.*, XII, Roma, 1989; L.P. COMOGLIO, voce *Allegazione*, in *Dig. civ.*, I, Torino, 1987, p. 272, in particolare nota 37; C. MANDRIOLI, *Riflessioni in tema di «petitum» e di «causa petendi»*, in *Riv. dir. proc.*, 1984, p. 474 ss.; A. CERINO CANOVA, *La domanda giudiziale ed il suo contenuto*, in *Commentario c.p.c. Allorio*, II, 1, Torino, 1980, p. 172 ss., p. 177 ss.

³⁸ *Ex plurimis*, Cass. 26 gennaio 2004, n. 1302, citata nella pronuncia in commento.

³⁹ Par. 5.4 della sentenza che si commenta.

615, primo comma, c.p.c., e la successiva opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., proposte avverso il medesimo titolo esecutivo, sussiste litispendenza *solo* ove siano fondate su identici fatti *costitutivi* dell'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata⁴⁰.

La Corte, che aderisce espressamente agli asserti di cui sopra *sub b)* e *c)* (*domanda, eterodeterminata, di accertamento negativo del diritto processuale di azione esecutiva*) mostra di aderire anche alla tesi *sub a)* (*domanda in senso non solo processuale, ma anche sostanziale*), in quanto parla, sia pur sbrigativamente, di fatti *costitutivi* dedotti dall'opponente.

3.2. Cass. Sez. un. n. 25478/21

Come sopra esposto, anche per le Sezioni Unite il giudizio di opposizione all'esecuzione è un giudizio vincolato ai motivi dedotti dall'opponente, con la conseguenza che il giudice può giudicare l'opposizione fondata solo in accoglimento dei motivi posti a fondamento di quest'ultima.

Insomma, secondo quanto già affermato da un'altra recente sentenza del supremo consesso⁴¹ «non è consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell'esecuzione, anche in quei giudizi vigendo rigorosamente il principio della domanda e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo».

La Cassazione sembra aderire, altresì, alla tesi che vuole il giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. funzionale all'accertamento dell'inesistenza del diritto di agire esecutivamente, e non anche all'accertamento dell'inesistenza del diritto sostanziale sottostante.

La dottrina che si è occupata dell'argomento ha infatti evidenziato unanimemente che una pronuncia di cessazione della materia del contendere sarebbe altrimenti inconciliabile con l'opposizione cd. di merito sostanziale (che contesti, cioè, il diritto sostanziale risultante dal titolo⁴²): ove le contestazioni di merito rientrassero nell'oggetto dell'accertamento, dovrebbe sopravvivere un interesse dell'opponente alla pronuncia sul diritto sostanziale e dovrebbe conseguentemente escludersi la possibilità del giudice dell'opposizione di ritenere cessata la lite⁴³.

⁴⁰ La rilevanza della pronuncia ora sintetizzata per la compiuta ricostruzione dell'opinione giurisprudenziale in materia di oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione mi è stata suggerita dalla lettura del bel saggio di M.A. COMASTRI, *L'opposizione all'esecuzione forzata. Spunti ricostruttivi*, in *Riv. esec. forz.*, 2021, p. 1246 ss.

⁴¹ Cass. Sez. un. 14 dicembre 2020, n. 28387, cit., richiamata nella pronuncia in commento.

⁴² Per la distinzione tra «merito processuale» e «merito sostanziale», cfr. C. FURNO, *Disegno*, cit., p. 47; E.T. LIEBMAN, *Le opposizioni di merito*, cit., p. 184 ss. Per la contrapposizione tra «motivi di illegittimità processuale» e «motivi di illegittimità sostanziale», C. FURNO, *Disegno*, cit., p. 145 ss. e p. 158.

⁴³ Così, N. MARCHESE, *La sopravvenuta caducazione*, cit., p. 944; R. METAFORA, *Le Sezioni Unite si pronunciando sulle conseguenze della caducazione del titolo esecutivo nel corso del giudizio di opposizione*, in *IlProcessocivile.it*, 5 ottobre 2021; A. SCALA, *Sugli effetti nel giudizio di opposizione all'esecuzione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo: la parola alle Sezioni Unite*, cit., p. 505.

Infine, le Sezioni unite sembrano far propria anche la tesi secondo la quale l'opposizione all'esecuzione è una domanda in senso sostanziale e non solo processuale: se la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo fosse l'oggetto di una eccezione in senso lato, il suo rilievo, ammissibile in ogni stato e grado del giudizio, dovrebbe determinare la fondatezza delle difese dell'opponente e l'accoglimento nel merito dell'opposizione, intesa quale reazione dell'opponente – convenuto in senso sostanziale – di fronte alla domanda esecutiva⁴⁴.

4. I dubbi della dottrina

La ricostruzione della giurisprudenza – sopra tratteggiata – non è condivisa dalla dottrina, prevalentemente orientata⁴⁵ ad includere il diritto di credito nell'oggetto dell'accertamento richiesto con l'opposizione di merito sostanziale.

Non sono mancate posizioni contrapposte, le quali hanno, però, ricostruito l'opposizione all'esecuzione come giudizio su questioni⁴⁶, in ciò distanziandosi, sotto altro profilo, dalla tesi giurisprudenziale della *domanda in senso sostanziale*.

Vi è, poi, chi attribuisce alla sentenza che accoglie l'opposizione natura costitutiva, in quanto diretta ad operare un mutamento della realtà giuridica⁴⁷.

Una complessiva disamina della questione esulerebbe dal tema del presente lavoro.

Mi limiterò, nel proseguo, a sintetizzare due recenti elaborazioni dottrinali in materia, che hanno il merito di orientare verso una soluzione minima e pragmatica alla questione oggetto di questo scritto⁴⁸.

4.1. Micali

⁴⁴ I veri problemi si pongono, in quest'ottica, con riferimento alla caducazione sopravvenuta alla sentenza di appello o pendente il giudizio di cassazione. *Si vis*, sul punto, *A più voci*, cit., p. 170 ss.

⁴⁵ Cfr. nota 28.

⁴⁶ In particolare, R. VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, cit., p. 74 ss., e, in particolare, p. 81 ss.

⁴⁷ E.T. LIEBMAN, *Le opposizioni di merito*, cit., p. 177, p. 274; E. GARBAGNATI, voce *Opposizione all'esecuzione*, cit., p. 1071. Infine, secondo una ulteriore ricostruzione, l'opposizione di merito ha funzione inibitoria e natura costitutiva: con essa l'esecutato mira a fermare l'aggressione patrimoniale in atto quando la stessa, a causa del difetto – totale o parziale – del diritto sostanziale o dell'impignorabilità dei beni, realizzerebbe un illecito imputabile al creditore. Il suo accoglimento comporta, ex art. 2932 c.c., la revoca della domanda esecutiva sostanzialmente illegittima (così M. BOVE, *L'esecuzione forzata ingiusta*, Torino 1996, *passim*; successivamente, Id., *Sull'oggetto delle c.d. opposizioni di merito*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2013, p. 879 ss.).

⁴⁸ Si farà riferimento, nel proseguo, alla situazione più "semplice" di processo esecutivo a due parti, senza considerare la questione della cd. «successione soggettiva» di titoli esecutivi, sulla quale cfr. Cass. sez. un. 7 gennaio 2014, n. 61, in *Riv. esec. forz.*, 2014, p. 191 ss., commentata da M. PILLONI, *L'esecuzione forzata: tra oggettivizzazione degli atti esecutivi ed esigenze di efficienza della giurisdizione esecutiva*, V. MONTELEONE, *L'oggettivazione del pignoramento: tramonta la concezione astratta del titolo esecutivo?*, F. RUSSO, *Le conseguenze dell'oggettivizzazione (del pignoramento). Ricadute sull'intervento nell'esecuzione forzata della decisione Cass.*, *S.U.*, 7-1-2014, n. 61, G. MONTELEONE, *Noterelle sulla sentenza della Cass.*, *S.U.*, 7-1-2014, n. 61 (i commenti si leggono in *Riv. esec. forz.*, 2014, 297 ss.), in *Riv. dir. proc.*, 2014, p. 481 ss., con nota adesiva di B. CAPPONI, *Le Sezioni Unite e l'"oggettivizzazione" degli atti dell'espropriazione forzata*, in *Corr. giur.*, 2014, p. 971 ss., con nota critica di R. METAFORA, *Le Sezioni Unite e la sorte dell'espropriazione in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo*.

Secondo Micali⁴⁹, autore di un recente approfondimento monografico del tema, l'opposizione all'esecuzione è l'azione tramite la quale il debitore reagisce alla pretesa esecutiva, domandando al giudice l'accertamento della inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, nel contraddittorio tra le parti⁵⁰.

L'oggetto del giudizio così instaurato non si riduce, in questa prospettiva, alla contestazione del diritto di azione esecutiva, quale situazione giuridica processuale distinta dal diritto sostanziale portato ad esecuzione⁵¹.

Il «diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata»⁵² sarebbe infatti, secondo l'A., un diritto derivante da una fattispecie complessa, costituita tanto da elementi di natura processuale quanto da elementi di natura sostanziale: in particolare, non solo dall'azione esecutiva⁵³, ma anche dal diritto sostanziale azionato esecutivamente.

Il diritto sostanziale, in quanto fatto-diritto costitutivo del diritto di procedere ad esecuzione forzata nella sua interezza, potrà essere oggetto di accertamento in forza di domanda cumulata di accertamento, anche in via incidentale⁵⁴.

⁴⁹ D. MICALI, *L'opposizione all'esecuzione come rimedio avverso l'esecuzione illegittima o ingiusta: oggetto del giudizio ed efficacia della sentenza*, in *Riv. esec. forz.*, p. 896 ss.; ID., *Opposizione all'esecuzione come azione in giudizio*, cit.; in precedenza, in aggiunta ai contributi più specifici dell'A. in materia, cfr. anche ID., *Un termine finale per l'opposizione all'esecuzione... o forse no? Sottofondo di una polemica sulla stabilità (e sull'efficacia processuale e sostanziale) dell'esecuzione forzata*, in *Riv. esec. forz.*, 2016, p. 419 ss.; ID., *Titolo esecutivo e "conflitti esecutivi": alcune dinamiche in materia di esecuzione forzata nella più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite*, in *Riv. esec. forz.*, 2015, p. 402 ss.

⁵⁰ Cfr., D. MICALI, *L'opposizione all'esecuzione*, cit., p. 898 ss., ove si specifica che il giudizio si attiverebbe non mediante eccezione, bensì mediante un'azione introduttiva di un processo ordinario strutturalmente separato dall'esecuzione forzata (p. 900). Sulla disciplina che ne consegue, ID., *L'opposizione all'esecuzione*, cit., p. 185 ss.

⁵¹ Sinteticamente, D. MICALI, *L'opposizione all'esecuzione*, cit., p. 905 s. La dottrina maggioritaria afferma, viceversa, che l'oggetto immediato dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. si identifica col diritto processuale di azione esecutiva: *ex multis*, A. PROTO PISANI, *Lezioni diritto processuale civile*, 5° ed., Napoli, 2006, p. 699; R. ORIANI, voce *Opposizione all'esecuzione*, cit., p. 598; R. VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, cit., p. 80 ss. e p. 234 s.; VILLANI, *In tema di rapporti fra opposizione all'esecuzione ed opposizione a decreto ingiuntivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1982, p. 132 ss.; V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, III, Napoli, 1957, p. 337 s.; C. MANDRIOLI, *L'azione esecutiva*, cit., p. 389 ss. e ID., voce *Opposizione*, cit., p. 434; V. DENTI, *Intorno ai concetti fondamentali*, cit., p. 12 ss.

L'opinione prevalente è comunque nel senso che, nelle opposizioni di merito sostanziale, l'esistenza del credito è oggetto dell'accertamento, in quanto questione pregiudiziale da decidersi con efficacia di giudicato *ex lege* (ad esempio, R. ORIANI, voce *Opposizione all'esecuzione*, cit., p. 598; *contra*, l'impostazione minoritaria difesa da R. VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, cit., p. 80 ss.).

⁵² Su cui, ampiamente, D. MICALI, *L'opposizione all'esecuzione*, cit., p. 203 ss., p. 369 ss.

⁵³ O, più precisamente, dalle condizioni dell'azione esecutiva (interesse, legittimazione ad agire, titolo esecutivo) e dai presupposti di validità del processo esecutivo (giurisdizione, competenza, capacità processuale, etc.), con la conseguenza (D. MICALI, *L'opposizione all'esecuzione*, cit., p. 445 ss.) che la mancanza di tali ultimi requisiti dovrebbe essere oggetto di opposizione all'esecuzione, e non di opposizione agli atti esecutivi, come invece si ritiene comunemente (cfr., per tutti, R. ORIANI, *L'opposizione agli atti esecutivi*, cit., p. 37 ss., p. 106 ss., p. 175; ; S. LA CHINA, *L'esecuzione forzata e le disposizioni generali del codice di procedura civile*, Milano 1970, p. 207 ss.; in senso contrario, però, già C. FURNO, *Disegno*, cit., p. 133 ss. e p. 145).

⁵⁴ Sulla pregiudizialità-dipendenza, per precisazioni terminologiche e riferimenti, cfr., ad esempio, C. CONSOLO, *Oggetto del giudicato e principio dispositivo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1991, p. 233 ss.; A. ATTARDI, *In tema di limiti oggettivi della cosa giudicata*, *ivi*, 1990, p. 481 ss.

Se la domanda di accertamento negativo del credito non venisse invece proposta, la questione dell'esistenza del diritto sostanziale sarà eventualmente risolta con efficacia limitata al processo ai soli fini della statuizione sul diritto di procedere ad esecuzione forzata.

Senza entrare nel merito della tesi in questione, sembra evidente l'esigenza di consentire che la distinzione tra opposizioni di merito sostanziale e opposizioni di merito processuale rimanga affidata alla disponibilità delle parti, onerate della proposizione di apposita domanda cumulata affinché il diritto sostanziale entri nell'oggetto del giudizio⁵⁵.

Ora, se il diritto sostanziale non è oggetto del giudizio, la caducazione del titolo esecutivo esaurisce l'esigenza di tutela richiesta dall'opponente e dà luogo a quel «venir meno dell'oggetto del processo» che rappresenta il fenomeno sottostante all'istituto tradizionalmente denominato «cessazione della materia del contendere».

Rimane ferma la questione della natura di merito o di rito della pronuncia di c.m.c. e la stessa necessità di una tale formula terminativa⁵⁶, ma gli Autori che si sono occupati dell'istituto hanno comunque riconosciuto che la disciplina delle spese di lite dovrà essere affidata ad un criterio diverso dalla mera soccombenza, criterio di regola individuato nella soccombenza virtuale o nell'analogo principio di causalità⁵⁷.

Anche l'Autore che, con più ampiezza, ha sostenuto la natura di merito della pronuncia di cessazione della materia del contendere ha, infatti, evidenziato con forza la necessità di una differenziazione tra quest'ultima e il puro e semplice provvedimento sulla fondatezza originaria della domanda: la sentenza di merito che accoglie la domanda, salve le residuali ipotesi di compensazione, imporrebbe sempre di porre le spese a carico della parte soccombente, laddove, con la pronuncia di c.m.c., il criterio della soccombenza virtuale consentirà viceversa di porre le spese a carico della parte formalmente vittoriosa, la quale abbia dato causa al processo in un momento in cui l'avversaria pretesa era fondata⁵⁸.

Ne risulta confermato, quanto alla questione del regolamento delle spese, il *decisum* di Cass. Sez. un. n. 25478/21⁵⁹.

⁵⁵ Viceversa, come detto, secondo la tesi prevalente i motivi di contestazione di merito allargano automaticamente l'oggetto dell'opposizione al diritto sostanziale, oggetto di una questione pregiudiziale da decidersi con efficacia di giudicato *ex lege*.

⁵⁶ Per approfondimenti sul tema, mi permetto di rinviare a *A più voci*, cit., p. 152 ss.

⁵⁷ A. PANZAROLA, voce *Cessazione della materia del contendere (diritto processuale civile)*, in *Enc. dir.*, agg. VI, 2002, p. 233 s.; A. SCALA, *La cessazione*, cit., in particolare p. 291 ss.; C. BESSO, *Giudizio di rendiconto, cessazione della materia del contendere e ripartizione delle spese di causa*, in *Corr. giur.*, 1998, p. 831; B. SASSANI, voce *Cessazione della materia del contendere, I) Diritto processuale civile*, in *Enc. giur.*, VI, 1988, p. 4; A. ATTARDI, *Riconoscimento del diritto, cessazione della materia del contendere e legittimazione ad impugnare*, in *Giur. it.*, 1987, IV, p. 491, alla nota 29; E. GARBAGNATI, *Cessazione della materia del contendere*, cit., p. 612 ss.; G. DE STEFANO, *La cessazione*, cit., p. 84 ss.

⁵⁸ A. SCALA, *La cessazione*, cit., in particolare, p. 291 ss.

⁵⁹ «Né deve suonare strano il fatto di cercare la soluzione preferibile in relazione (non tanto alla questione di merito, quanto) alla ripartizione delle spese e su questa base orientare l'esito del giudizio. È noto come sia quest'ultimo un capo di sentenza che, seppure tendenzialmente ancillare a quello di merito, nell'animo delle parti e anche nella concretezza dei singoli giudizi, finisce spesso per prevalere, talora addirittura residuando quale oggetto autonomo dell'intero giudizio. Ineccepibile, quindi, l'esigenza di individuare la soluzione che meglio riesca ad equilibrare gli interessi delle parti dall'angolo visuale non già della causa in sé, bensì dei suoi costi», nota R. TISCINI, *A più voci*, cit., p. 130.

4.2. Comastri

Comastri, nel suo recente lavoro in materia⁶⁰, si muove lungo direttrici diverse da quelle di Micali e maggiormente vicine, mi pare, agli orientamenti tradizionali in tema di opposizione all'esecuzione.

L'Autore parte dal presupposto che il coacervo di tesi dottrinali contrastanti sul giudizio *ex art.* 615 c.p.c. riguarda l'opposizione di merito sostanziale, quella, per intenderci, fondata sulla negazione del diritto sostanziale portato dal titolo; quando l'opposizione è fondata su motivi processuali o formali vi è invece concordia, almeno tendenziale, nella ricostruzione dell'azione di opposizione in termini di accertamento negativo dell'azione esecutiva⁶¹.

Comastri passa, dunque, ad analizzare esaurientemente la dottrina che ha definito l'oggetto e la natura dell'opposizione all'esecuzione fondata sull'inesistenza del diritto sostanziale, e conclude nel senso che nell'opposizione di merito sostanziale il credito costituisce (in negativo) direttamente l'oggetto dell'accertamento, non il contenuto di una questione pregiudiziale da decidersi con efficacia di giudicato per legge⁶².

L'accertamento dell'inesistenza del credito, a causa dell'autonomia del titolo esecutivo⁶³, non è però sufficiente per fermare l'esecuzione forzata; la sentenza del giudice dell'opposizione che accerta l'inesistenza del credito dovrà quindi produrre l'effetto di rimuovere l'efficacia esecutiva del titolo, operando sulla realtà giuridica con l'efficacia propria della sentenza costitutiva.

Ancora una volta, non interessa entrare nel merito del discorso svolto dall'Autore (che si muove tra la funzione dell'accertamento incidentale *ex lege*, la teoria zeuneriana del motivo portante del giudicato⁶⁴ e la ricostruzione funzionale dell'oggetto del processo⁶⁵), se non ai limitati fini di questo scritto⁶⁶.

La tesi secondo la quale l'opposizione basata su motivi di rito ha un oggetto solo processuale e si configura quale azione di accertamento negativo dell'azione esecutiva è, infatti, una ulteriore conferma della bontà della soluzione data dalle Sezioni Unite al problema della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, nei limiti in cui la questione si poneva all'attenzione del Supremo Consesso e ferma la necessità di una precisazione ulteriore.

⁶⁰ M.A. COMASTRI, *L'opposizione all'esecuzione forzata. Spunti ricostruttivi*, cit., p. 1246 ss.

⁶¹ M.A. COMASTRI, *L'opposizione all'esecuzione forzata. Spunti ricostruttivi*, cit., p. 1249; v. anche *supra* alla nota 51.

⁶² M.A. COMASTRI, *L'opposizione all'esecuzione forzata. Spunti ricostruttivi*, cit., p. 1263 s.

⁶³ Di recente, D. AMADEI, *Nuovi orizzonti dell'opposizione all'esecuzione*, in *Riv. dir. proc.*, 2021, p. 1279, anche per riferimenti, alla nota 4.

⁶⁴ Che, per i miei limiti "linguistici", leggo in sintesi in C. CONSOLO, *Il cumulo condizionale di domande*, I, Padova, 1985, p. 500 ss.

⁶⁵ Cfr., anche per i relativi riferimenti, M.A. COMASTRI, *L'opposizione all'esecuzione forzata. Spunti ricostruttivi*, cit., p. 1263 ss.

⁶⁶ Sulle conseguenze pratiche della ricostruzione, cfr. M.A. COMASTRI, *L'opposizione all'esecuzione forzata. Spunti ricostruttivi*, cit., p. 1271 ss.; in generale, sulle problematiche connesse alle azioni di accertamento negativo, anche in punto di distribuzione dell'onere della prova, e per una esaustiva bibliografia, cfr. C. CARIGLIA, *Profili generali delle azioni di accertamento negativo*, Torino, 2013, *passim*.

La precisazione che si rende necessaria è che la conferma è solo parziale, e non può essere rapportata al giudizio di opposizione in generale⁶⁷, ma solo all'ipotesi di opposizione all'esecuzione fondata su motivi di rito.

In tal caso, la lite tra le parti è destinata a venir meno quando l'inesistenza dell'azione esecutiva sia comprovata in giudizio dalla sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo⁶⁸.

La natura sopravvenuta della caducazione comporta che, fino a quel momento, l'azione esecutiva esisteva, e l'opposto aveva ragione in un giudizio il cui oggetto è l'accertamento dell'azione esecutiva, salvo che non risulti diversamente dall'esame dei motivi già dedotti dall'opponente.

Si giustifica, così, anche il ricorso al principio di soccombenza virtuale, che consente di valutare la fondatezza dell'opposizione o, viceversa, la preventiva sussistenza dell'azione esecutiva, ai fini delle spese di lite.

5. È possibile una «morale provvisoria» sulla caducazione sopravvenuta del titolo esecutivo?

Sul giudizio di opposizione all'esecuzione incombe, teoreticamente, un vero e proprio "dubbio iperbolico", non essendo pacifica né la natura né l'oggetto di questo giudizio⁶⁹.

Conseguentemente, la disciplina processuale della inesistenza del titolo esecutivo nel giudizio di opposizione all'esecuzione è difficilmente risolvibile.

Sulla base di quanto premesso, mi pare, però, che sia comunque possibile individuare una "morale provvisoria"⁷⁰ che consenta di orientarsi più agevolmente, in alcuni limitate ipotesi, peraltro non così infrequenti nella prassi.

La sentenza del giudice dell'opposizione di merito cd. processuale che constati la caducazione sopravvenuta del titolo esecutivo è, infatti, una sentenza che dà ragione all'attore (ove la si

⁶⁷ «Questa ricostruzione mi induce a ritenere non corretta la tesi giurisprudenziale che fa discendere automaticamente, dall'inesistenza o dalla sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo (rilevabile anche d'ufficio dal giudice dell'opposizione), la cessazione della materia del contendere, anche quando l'opposizione dell'esecutato sia fondata su ragioni di merito; in realtà, il rilievo dell'inesistenza o della sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo, pur rendendo superfluo l'effetto costitutivo, non esaurisce la lite tra le parti; l'esecutato conserva il proprio interesse alla decisione di merito e ad una tutela maggiore ed effettiva; conseguentemente, gli deve essere riconosciuta la possibilità di modificare il *petitum* della domanda (da richiesta di rimozione dell'efficacia del titolo ad azione di accertamento negativo del credito) e di proseguire il giudizio per ottenere un giudicato sull'inesistenza del credito, che impedisca, in modo totale e definitivo, liti future o nuove iniziative esecutive in suo danno», precisa, infatti, M.A. COMASTRI, *L'opposizione all'esecuzione forzata. Spunti ricostruttivi*, cit., p. 1274.

⁶⁸ Come rileva, sotto diverso profilo, Comastri (nota 61) la natura documentale del titolo esecutivo potrebbe rendere materialmente possibile, dal punto di vista fattuale, l'avvio di una nuova esecuzione ad opera della parte istante, anche in spregio della pronuncia che ha riformato o cassato il provvedimento esecutivo (cfr., comunque, in questo caso, l'art. 388 c.p.c.); nella eventualità in cui ciò accada, sarà necessario, per l'esecutato, ricorrere ai rimedi previsti per l'opposizione *sine titulo*.

⁶⁹ «Si può dire che dell'opposizione all'esecuzione, in particolare del suo oggetto e della natura della relativa azione, sono state proposte tante costruzioni quanti sono gli Autori che se ne sono occupati»: così, A. MAJORANO, *Questioni controverse in tema di poteri di rilevazione officiosa del giudice dell'opposizione e di interpretazione del titolo esecutivo*, cit., p. 159 ss., nota 27.

⁷⁰ R. DESCARTES, *Discorso sul metodo*, disponibile anche online (in <<http://www.ousia.it/>>).

intenda come sentenza di accoglimento della domanda) o al convenuto (ove la si interpreti come pronuncia di rigetto per sopravvenuto difetto dell'interesse ad agire) in relazione a un fatto sopravvenuto idoneo ad incidere, eliminandolo, sull'oggetto del giudizio.

Nell'opposizione all'esecuzione fondata su motivi di rito si può ritenere, infatti, che oggetto del giudizio sia l'inesistenza dell'azione esecutiva o che, in ogni caso, non si tratti di decidere di altro se non dei profili processuali del «diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata».

La natura sopravvenuta del fatto e le esigenze di un'equa regolamentazione delle spese processuali (in relazione all'oggetto "processuale" del giudizio) giustificano, così, la conclusione delle Sezioni Unite.

Il ricorso al criterio di soccombenza virtuale o al criterio di causalità potrà orientare utilmente la giurisprudenza nei limiti, però, della fattispecie in questione: la caducazione *sopravvenuta* del titolo nell'opposizione di merito *processuale*.

Il principio di diritto, credo, può valere anche nel caso in cui le contestazioni di merito avverso il titolo esecutivo giudiziale siano inammissibili, a causa del giudicato o della litispendenza.

Al di fuori di questi limiti, tenuto conto dei numerosi e serissimi dubbi sollevati dalla dottrina, la pronuncia delle Sezioni Unite non dà una risposta certa all'ipotesi di caducazione del titolo esecutivo.

Deve darsi atto, tuttavia, che la pronuncia appare coerente con l'orientamento giurisprudenziale, teoricamente scivoloso ma assai consolidato, in materia di oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione.

Giuliano Giaquinto
Avvocato